



Provincia di Latina

Settore Ecologia e Ambiente

----- ;

Prot. n. 40004
del 17.02.2014

OGGETTO: R.D. 11/12/1933 N. 1775 - D. Lgs. 03/04/2006 n° 152 - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea
Utenza: Società Ecologica Pontina SEP p. i.v.a. 01623460597 con insediamento in Pontinia Via Marittima II^ Foglio n. 54 mappale 134 Fasc. 3906

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

la L.R. del Lazio N. 14 del 10.08.99 "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" ha disciplinato l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato per la realizzazione del decentramento amministrativo, confermando all'art. 118 la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di risorse idriche e difesa del suolo come disciplinata dalla L.R. N. 53 del 11.12.98;

la L.R. del Lazio N. 53 del 11.12.98 "organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" ha delegato alle Province, tra l'altro, anche le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche concernenti in particolare: le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; le licenze per l'attingimento di acqua pubblica; le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee; la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale;

VISTO il R.D. n. 1285 del 14.08.1920 "regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 "testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale", contenente, tra l'altro, norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

VISTA la D.G.R. n. 1118 del 25.07.2001 con la quale sono state impartite alle Province le direttive per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse delegate;

VISTA la L.R. n. 28 del 13.07.1998 istitutiva dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche;

VISTO l'articolo 38 della L.R. n. 9 del 17.02.2005 contenente disposizioni concernenti i canoni demaniali di concessione di acque pubbliche e la relativa addizionale regionale;

VISTA la D.C.R. n. 42 del 27.09.2007 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio";

VISTA la richiesta di concessione derivazione acqua pubblica sotterranea trasmessa dalla ditta Società Ecologica Pontina SEP acquisita in data 11/03/2011 con prot. 25093 del 18/03/2011;

RILEVATO che l'utenza è costituita da n°1 pozzo:

- Pozzo n°1 da cui viene derivata una portata media pari a 0,176 l/sec e portata max istantanea occasionale non superiore alla potenza della pompa e un volume stimato emunto di acqua pari a 1528 mc/anno ad uso Industriale e igienico e assimilati;

VISTO il parere dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio prot. n. 464066 del 26/10/2012, acquisito in atti della Provincia con prot. 77235 del 08/11/2012, temporaneamente favorevole, subordinatamente all'installazione, da parte della ditta richiedente, di misuratori per la determinazione dei volumi totali annui emunti (mc/anno) ed alla adozione da parte della medesima ditta di metodi e tecnologie finalizzati al risparmio della risorsa idrica;

VISTA l'istruttoria finale prot. 96762 del 03/12/2013 con la quale il Responsabile del procedimento si è espresso favorevolmente, in rapporto alla razionale utilizzazione della risorsa idrica ed agli interessi pubblici connessi, circa l'adozione del provvedimento di concessione, delle utenze in oggetto per l'utilizzazione e derivazione delle acque sotterranee, agli obblighi e alle condizioni cui dovrà essere vincolata la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua;

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi ostativi, per cui la derivazione in atto dell'utenza in oggetto risulta al momento compatibile con il regime idraulico ed idrogeologico della falda idrica sotterranea;

CONSIDERATO necessario vincolare la derivazione ad obblighi e condizioni necessarie a regolare il rapporto giuridico tra l'Autorità concedente ed il titolare dell'utenza, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e dei diritti di terzi, della tutela e razionale utilizzazione della risorsa idrica, della tutela del regime idraulico ed idrogeologico della risorsa, dell'equilibrio del bilancio idrico e del rinnovo della risorsa, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità della risorsa, della salvaguardia dell'ambiente naturale;

PRESO ATTO che il titolare dell'utenza in oggetto ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver assolto al pagamento: delle spese istruttorie, delle spese di pubblicazione e di registrazione, dell'ex contributo idrografico, del canone demaniale per l'anno 2013 e addizionale regionale per l'anno 2013 conformi a quanto stabilito dalla Regione Lazio con tabelle trasmesse con nota prot. 45510 del 29/05/2013, e infine di aver costituito la cauzione; **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

FATTI SALVI i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità d'acqua;

APPROVATA

l'annesso disciplinare di derivazione, già sottoscritto dalla ditta in oggetto, che regola il rapporto giuridico tra l'Autorità concedente ed il titolare dell'utenza, alle cui clausole e condizioni è subordinato l'assentimento della derivazione stessa e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONCEDE

alla ditta Società Ecologica Pontina S.E.P. P.iva 01623460597, con sede Legale in PONTINIA, Via Marittima II^ Km 7,190, , in qualità di titolare dell'utenza di derivazione di cui in narrativa ubicata nel Comune di Pontinia, Via Marittima II^ (Foglio n. 54 p.la 134), il diritto di utilizzare e derivare acque sotterranee, divenute pubbliche ai sensi della L. n. 36 del 05.01.1994, con decorrenza dal rilascio del presente atto di concessione e per una durata di anni dieci successivi e continui dalla data del presente provvedimento, dal seguente punto di prelievo:

- a) pozzo n° 1: Fg n° 54 part. n° 134 sub. 11, portata media 0,176 l/s e portata max istantanea occasionale non superiore alla potenza della pompa; volume annuo prelevato 1528 m³/anno uso Industriale e igienico e assimilati;

PRESCRIVE

al titolare dell'utenza assentita:

- di rispettare gli obblighi e le condizioni contenute nelle clausole riportate nel disciplinare di derivazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- l'obbligo del monitoraggio delle acque e della trasmissione dei dati alla Regione Lazio Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area 2A/12 "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'Area stessa, così come previsto al comma 10 della Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 222 del 25/02/2005 pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20/04/2005.

- di rispettare quanto riportato nelle prescrizioni del parere dell'Autorità di Bacino.

AVVERTE CHE

l'inosservanza delle prescrizioni costituisce presupposto per la revoca della concessione di derivazione;

AVVERTE INOLTRE CHE

avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento viene redatto in cinque originali.

Il responsabile del procedimento
Ing. I. Giovanni BOTTONI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta VALLE

Schema di Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione della derivazione di acqua pubblica sotterranea - R.D. 11/12/1933 n° 1775 e D.Lgs. 03/04/2006 n° 152.

Titolare utenza: Società Ecologica Pontina S.E.P. - C.F. o p.i.v.a 01623460597
Sede legale Azienda: PONTINIA - Via Marittima II^ Km 7,190
Ubicazione utenza: Pontinia, loc. zona industriale del Mazzocchio, Via Marittima II^ Foglio n. 54 p.lla 134 sub. 11
Legale Rappresentante: UGOLINI Alessio nato a Roma il 15/11/1971 cod. fisc. GLN LSS 71S15 H501V
Autorità concedente: Provincia di Latina - Via Costa n. 1, 04100 Latina

Art. 1 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA, LUOGO DI CAPTAZIONE E SISTEMA DI IRRIGAZIONE

Le opere di captazione dell'acqua consistono in n. 1 pozzi, avente rispettivamente le seguenti caratteristiche:

- a) pozzo n° 1 id.: Censito in Comune di Pontinia, Via Marittima II^ Fg n° 54 part. n° 134 sub. 11 - Profondità pari a metri 30, costituito da una colonna di diametro pari a 200 millimetri, tubazione di mandata da 2 pollici di diametro, pompa verticale potenza cv 3 modello subteck MX 300 T4;

Art. 2 - QUANTITA' E USO DELL'ACQUA DERIVABILE

La quantità complessiva d'acqua derivabile assentita è pari a una portata media di 0,176 (zerocentosettantasei/00) litri al secondo, con un volume annuo derivabile pari a metri cubi 1528 (millecinquecentoventotto/00) per un utilizzo Industriale e Igienico e assimilati.

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione potrà essere esercitata nel corso dell'intero anno.

Art. 4 - MISURAZIONE DELLA PORTATA E DEL VOLUME DERIVATO

Ciascun pozzo dovrà essere dotato, a cura e spese del titolare dell'utenza, di misuratori per la determinazione del volume derivato (mc/anno) e portata massima istantanea (l/sec), che dovranno essere mantenuti in regolare stato di esercizio sempre a cura e spese del titolare stesso. Gli strumenti di misura del volume dovranno avere, per la lettura della misura, un numero di cifre significative congruente con il volume annuo massimo derivabile e non dovranno azzerarsi più di una volta all'anno. Detti dispositivi dovranno essere resi opportunamente sigillabili e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. Qualsiasi eventuale disservizio ai dispositivi di misura dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità concedente specificando: data del disservizio, modalità di ripristino, tempi di intervento e rimessa in esercizio. A ripristino avvenuto dovrà essere comunicata la data di effettiva rimessa in esercizio.

La ditta è tenuta a trasmettere annualmente i risultati delle misure, ai seguenti Enti all'Autorità di bacino del Lazio, all'Autorità concedente e alla Regione Lazio Uff. Risorse Idriche, entro il 31 marzo dell'anno seguente all'avvenuto prelievo.

- Autorità di Bacino del Lazio Via Capitan Bavastrò n. 108, 00154 Roma - Fax 06/51686009;
- Provincia di Latina Settore Ecologia via Costa n. 1, 04100 Latina - Fax 0773/401622;
- Regione Lazio Ufficio Risorse Idriche via del Tintoretto n. 432, 00142 Roma - Fax 06/510779218.
- Regione Lazio Ufficio Idrografico e Mareografico Via Mozambano n. 10, 00185 Roma - Fax 06/4441435.


Inoltre eventuale sostituzione della pompa dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Concedente in modo da valutarne le similari caratteristiche tecniche con quella originaria, eventuale messa in esercizio di pompa con capacità superiori comporta conseguente variante alla Concessione rilasciata che la ditta deve richiedere preventivamente.

Art. 5 - OPERE DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE

Il titolare dell'utenza, per le opere di scarico o restituzione interessanti corsi d'acqua o pertinenze idrauliche degli stessi, dovrà essere in possesso delle autorizzazioni ai fini idraulici ai sensi dei RR. DD. n. 523/04 e n. 368/04. Inoltre, il titolare dell'utenza dovrà garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUIE' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Il titolare della derivazione è obbligato ad osservare le seguenti ulteriori condizioni particolari al fine di garantire il bilancio idrico, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, la tutela della risorsa, la tutela dell'interesse pubblico in generale e dei diritti di terzi: **a)** dotare l'imboccatura dei pozzi di idonee protezioni per la sicurezza e l'igiene sia pubblica che privata; **b)** installare a bocca-pozzo idonei rubinetti per il prelievo campioni delle acque emunte; **c)** installare cartelli o targhe identificative della derivazione e dei punti di prelievo secondo le indicazioni, i modi ed i tempi che verranno stabiliti dall'Autorità concedente; **d)** mantenere e conservare le opere di derivazione così come descritte all'interno degli elaborati tecnici, o altri documenti, atti o fatti oggetto della derivazione assentita o ad essa riferiti; **e)** attuare ogni accorgimento per non alterare l'equilibrio del regime idraulico ed idrogeologico della risorsa idrica oggetto di prelievo; **f)** attuare, in corrispondenza delle opere di presa, tutti gli accorgimenti necessari per non alterare le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche della risorsa idrica; **g)** permettere e non alterare il libero esercizio delle utenze legittimamente in atto o fatte oggetto di provvedimenti autorizzativi; **h)** chiedere ed ottenere tutti i permessi sanciti dalle ulteriori leggi speciali in materia necessari per la realizzazione delle opere di derivazione e loro accessori; **i)** provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione, alla sorveglianza e a quanto altro risultasse indispensabile realizzare o attuare per assicurare la funzionalità, efficienza ed integrità dell'opere realizzate: per il regolare esercizio della stesse, per la tutela l'equilibrio del regime idraulico ed idrogeologico della risorsa idrica, per la tutela delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche della risorsa idrica, per la tutela del bilancio idrico della risorsa, per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica, per l'interesse pubblico in generale e per la tutela dei diritti di terzi; **l)** adottare tutti i provvedimenti



necessari ed immediati a tutela della incolumità ed dell'igiene sia pubblica che privata; m) vigilare l'opera al fine di assicurare l'incolumità e l'igiene, sia pubblica che privata; n) provvedere alla ristrutturazione ed al ridimensionamento dell'opera previa nuova autorizzazione; o) soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso assentito attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso, nella quantità resa effettivamente disponibile dal gestore della rete; p) rispettare le condizioni alle quali è stato subordinato il parere favorevole temporaneo e provvisorio dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, avendo cura in futuro di adeguarsi alle indicazioni sui quantitativi di acqua assiglierati; q) assumere, inoltre, tutte le spese dipendenti e conseguenti all'assenimento dell'utenza, oltre a quelle indicate negli articoli 14 e 17.

Art. 7 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi che si ritenessero danneggiati per il fatto dell'utenza assentita.

Art. 8 - VIGILANZA

Il titolare dell'utenza è obbligato a consentire ed agevolare, anche con la messa a disposizione di attrezzature e personale, tutte le verifiche, le ispezioni, controlli, misure e rilevazioni, anche a scopo di studio, che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione assentita. Esso è tenuto a consentire l'accesso alle opere di presa a tutto il personale appartenente agli Enti incaricati del controllo, o ad altro personale incaricato dall'Autorità concedente, e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Art. 9 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE
Entro sessanta giorni dalla data dell'atto di assentimento della derivazione il titolare dovrà comunicare all'Autorità concedente l'avvenuta installazione dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi, specificando: marca, tipo, modello, matricola, caratteristiche tecniche. Inoltre, entro lo stesso termine, il titolare dovrà altresì comunicare di aver provveduto alla realizzazione delle opere di protezione igienica e messa in sicurezza dell'imboccatura del pozzo, nonché alla installazione del rubinetto di presa campioni. Le suddette comunicazioni dovranno essere corredate di una esaustiva documentazione fotografica dell'oggetto della comunicazione.

Art. 10 - DURATA

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, il diritto di derivare e utilizzare l'acqua e' riconosciuto per anni dieci successivi e continui dalla data del presente provvedimento di concessione.

Art. 11 - CANONE E ADDIZIONALE REGIONALE

Il titolare dell'utenza dovrà corrispondere ogni anno alla Regione Lazio il canone annuo, al momento così determinato in via provvisoria salvo conguaglio, di euro 2150,92 mediante versamento su c.c.p. n. 46579652 intestato "proventi derivanti dai canoni demaniali" - Servizio Tesoreria - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma. Inoltre, il titolare dovrà altresì corrispondere ogni anno alla Provincia di Latina l'addizionale regionale annua, al momento così determinata in via provvisoria salvo conguaglio, di euro 215,1 mediante versamento su c.c.p. n. 74773680 intestato a "Provincia di Latina - addizionale regionale canone di derivazione L.R. 28/1998".

Il canone e l'addizionale regionale sono dovuti per ogni anno solare e devono essere versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento, fatte salve disposizioni diverse entranti in vigore successivamente alla data del presente disciplinare.

Il canone e l'addizionale regionale sono dovuti anche se il titolare dell'utenza non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Il canone e l'addizionale regionale sono soggetti ad aggiornamento anno per anno, pertanto il titolare è tenuto a versare annualmente il canone aggiornato compreso l'eventuale conguaglio relativo agli anni pregressi. Nei casi di revoca o di rinuncia, l'obbligo della corresponsione degli oneri erariali sopradetti cessa al compimento dell'annualità in corso alla data del provvedimento che pronuncia la revoca o la rinuncia. In caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua, qualora il regime idrologico della risorsa idrica venga modificato per cause naturali, la riduzione o cessazione del canone, e degli altri oneri connessi, è accordata dall'Autorità concedente, su richiesta dell'interessato, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso di sorta da parte della pubblica amministrazione; se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono le opere necessarie a ristabilire la derivazione sono a cura e spese dell'utente e devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 12 - ALTRI PAGAMENTI

Il titolare dell'utenza ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il pagamento dei canoni demaniali a favore della Regione Lazio dovuti a partire dal 01/01/2013 e sino al 31/12/2013, corrispondenti a euro 2150,92, come da quietanza n. CRO 01119119010 del 13/11/2013;
- b) il pagamento del contributo idrografico a favore della Regione Lazio dovuto in ragione di 1/40 del canone annuo corrente o al minimo dovuto, corrispondente a euro 53,77, come da quietanza n. CRO 01119119010 del 13/11/2013;
- il pagamento dell'addizionale regionale dovuta a partire dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013, corrispondente a euro 215,1 a favore dell'Autorità concedente, come da quietanza n. CRO 01119119212 del 13/11/2013;
- c) il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma di euro 516,47, come da quietanza n. VCY 0284 del 07/03/2011 e CRO 01119119300 del 13/11/2013, per rimborso delle spese istruttorie relative al procedimento;
- d) il pagamento delle spese di registrazione dell'atto di riconoscimento corrispondente a euro 168 (centosessantotto/00), come da quietanza n. CRO 01119119401 del 13/11/2013;
- e) il pagamento delle spese di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'estratto dell'atto di concessione corrispondenti a euro 6,26, come da quietanza CRO 01119119502 del 13/11/2013;
- f) il pagamento delle spese di pubblicazione sulla G.U. dell'estratto dell'atto di concessione corrispondenti a euro 167,76, come da quietanza n. CRO 01119119603 del 13/11/2013;

Art. 13 - CAUZIONE

Il titolare dell'utenza ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver costituito il deposito cauzionale a favore della Regione Lazio, dovuto in ragione di 1/2 del canone complessivo annuo corrente e non inferiore al minimo dovuto, mediante deposito bancario effettuato con versamento a favore della Tesoreria della Regione dell'importo di euro 1075,46, come da attestazione di versamento in posta su ccp n. CRO 01119119111 del 13/11/2013, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione e delle relative prescrizioni, somma che resta vincolata per l'intera durata della concessione e sarà, ove nulla osti, restituita o svincolata alla cessazione dell'utenza medesima.

Art. 14 – SPESE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il titolare dell'utenza è tenuto al rimborso delle spese di vigilanza inerenti le verifiche, le ispezioni, i controlli, le misure e rilevazioni, che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione assentita. Il loro pagamento è dovuto dal titolare dell'utenza a semplice richiesta dell'Autorità

Art. 15 – REVOCA

Il diritto di derivare ed utilizzare l'acqua può essere, in tutto o in parte, revocato in qualunque momento per accertata incompatibilità con il bilancio idrico o con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

La revoca può essere pronunciata in qualunque momento sulla base dei seguenti motivi: **a)** incompatibilità con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici; **b)** incompatibilità con i vincoli imposti dal Piano Regolatore Generale degli Acquadotti; **c)** incompatibilità con le disposizioni di salvaguardia delle risorse idriche definite dalla competente Autorità d'Ambito o Autorità di Bacino; **d)** incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità; **e)** incompatibilità con il rispetto del minimo deflusso vitale; **f)** incompatibilità con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità; **g)** incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico; **h)** incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico ed idrogeologico delle falde; **i)** incompatibilità con il buon regime delle acque; **l)** incompatibilità dell'emungimento con la capacità di ricarica dell'acquifero; **m)** incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione; **n)** effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso; **o)** contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.

Art. 16 – RINNOVO

Almeno due anni prima della data di naturale scadenza del periodo di assentimento della derivazione il titolare deve presentare domanda di rinnovo della concessione. L'Autorità concedente, qualora l'interessato ne faccia motivata richiesta, può rilasciare provvedimento di rinnovo prima della naturale scadenza; in tal caso l'utente mantiene il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego. La concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi, dello stato della risorsa idrica e della normativa si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione: **a)** persistano i fini della derivazione; **b)** non ostino superiori ragioni di interesse pubblico in generale, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica; **c)** il rinnovo risponda ai criteri per il rilascio delle nuove concessioni.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrano i motivi di diniego della concessione. Il titolare, ai fini del rinnovo, deve dimostrare di essere in regola con il pagamento del canoni di concessione e dell'addizionale regionale. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione. Le concessioni sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili pubbliche già operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche delle attività praticate, dei relativi consumi medi e dei metodi di impiego adottati. L'autorità concedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il titolare sia in regola con i pagamenti degli oneri fiscali connessi con la concessione, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione stessa, in attesa delle determinazioni finali dell'Autorità concedente in ordine al rinnovo. La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di scadenza della concessione viene istruita come una nuova concessione.

Art. 17 – TRASFORMAZIONI O MODIFICHE SOCIETARIE - CESSIONI D'UTENZA

Il titolare dell'utenza è tenuto a comunicare all'Autorità concedente ogni variazione che possa intercorrere nella titolarità della derivazione o modifica della ragione sociale o variazione di denominazione. Il titolare è tenuto a richiedere la volta dell'utenza entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione di variazione della titolarità della concessione, sono indirizzate a pena di decadenza all'autorità concedente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. La cessione dell'utenza concessa e subordinata al nulla osta preventivo dell'autorità concedente (art. 20 R.D. n. 1775/33), successivamente per il riconoscimento del trapasso della titolarità dell'utenza il concessionario dovrà trasmettere copie dell'atto traslativo con la richiesta di subentro nella titolarità della concessione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento a pena di decadenza. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e degli altri oneri connessi, rimasti eventualmente insoluti, nonché l'onere di assunzione di tutte le altre spese dipendenti e derivanti dall'assentimento della derivazione eventualmente rimaste insolute.

Art. 18 – VARIANTI

Quando sia necessario apportare variazioni alle caratteristiche della derivazione assentita il titolare della derivazione deve presentare domanda all'Autorità concedente ed ottenere l'autorizzazione prima di attuare le variazioni richieste. Nel caso di varianti sostanziali si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni,

S.F.B.S.r.l.
Amministratore Unico

compresa l'assegnazione di una nuova scadenza. Per variante sostanziale si intende ogni modifica relativa a: **a)** cambio di destinazione dell'uso della risorsa; **b)** variazione qualitativa delle acque di restituzione o di scarico; **c)** riduzione quantitativa delle acque di restituzione o di scarico; **d)** variazione in aumento del prelievo; **e)** modifica delle opere o del luogo di presa, o di restituzione, che renda necessaria una nuova valutazione o dell'interesse di terzi, o del contesto ambientale e dell'equilibrio della risorsa o del rischio idraulico.

Sono invece varianti non sostanziali le varianti relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate come sostanziali, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata. Nel caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata e permane la scadenza originaria del titolo assentito. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente assentito, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, è assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere chiuso nei modi previsti. Varianti al titolo assentito possono essere introdotte d'ufficio dall'Autorità concedente nell'interesse pubblico generale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi o rimborsi di sorta da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione e dell'addizionale regionale. Indicativamente e non esaustivamente varianti possono essere introdotte per effetto: dell'evoluzione della situazione ambientale, del bilancio idrico, degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, o della normativa, o dell'effettiva possibilità di un miglior utilizzo delle fonti in relazione all'uso, o dell'adeguamento tecnologico dei sistemi di utilizzazione delle acque derivate, o dell'effettiva possibilità di risparmio o riutilizzo o riciclo delle acque derivate.

Art. 19 - RINUNCIA

La rinuncia deve essere comunicata dal titolare dell'utenza all'Autorità concedente in forma scritta e deve contenere almeno le seguenti informazioni: **a)** i dati identificativi del titolare; **b)** gli elementi utili ad individuare il titolo assentito; **c)** motivi della rinuncia; **d)** la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.

Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili. Nel caso di rinuncia al titolo assentito la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione deve attestare l'esecuzione degli adempimenti a carico del titolare della derivazione relativamente allo smantellamento delle opere di presa e restituzione ove presenti, al tombamento del pozzo e al ripristino dei luoghi.

Art. 20 - DECADENZA

La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua assentita può essere dichiarata dall'Autorità concedente, su proposta dell'ufficio istruttore e previa contestazione all'interessato, che diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni non vi abbia provveduto, nei seguenti casi:

a) non uso per un triennio consecutivo; **b)** destinazione d'uso diversa da quella concessa; **c)** cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica; **d)** inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione; **e)** per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare di derivazione; **f)** mancato pagamento di tre annualità consecutive di canone o dell'addizionale regionale; **g)** cessione dell'utenza effettuata senza la richiesta di variazione di titolarità o di richiesta presentata oltre i termini prefissati; **h)** subconcessione a terzi anche parziale.

Art. 21 - CHIUSURA POZZI ALLA CESSAZIONE DELL'UTENZA

Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse, ed i luoghi ripristinati, a cura e spese del titolare della derivazione che ne assume tutti gli oneri conseguenti, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità concedente. L'Autorità concedente impartisce al titolare dell'utenza le istruzioni, le modalità ed i tempi per l'esecuzione degli adempimenti necessari alla rimozione delle opere della derivazione, e di restituzione ove presenti, e al ripristino dei luoghi. Al cessare dell'utenza le perforazioni utilizzate per la derivazione delle acque devono essere dotate di dispositivi di sicurezza passivi che impediscono l'inquinamento della falda e che garantiscono il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario. Su richiesta del titolare dell'utenza, l'Autorità concedente può consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia della risorsa idrica. L'Autorità concedente, nel caso in cui il titolare dell'utenza obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.

Art. 22 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA

L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, indicativamente e non esaustivamente per: **a)** grave depauperamento della risorsa idrica e incompatibilità con la garanzia del mantenimento del minimo deflusso vitale e della tutela dell'ecosistema dei corsi d'acqua; **b)** contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; accertamento di alterazione dell'equilibrio del bilancio idrico; **c)** accertamento di alterazione del regime idraulico o idrogeologico delle falde e corsi d'acqua; accertamento di alterazione del buon regime delle acque; **d)** accertamento di un anormale abbassamento del livello delle falde acquifere; accertamento di alterazione del regime sorgentizio; **e)** accertamento di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque; accertamento di aumento della salinità delle acque ovvero di intrusione di acqua marina nell'entroterra; **f)** accertamento di alterazione delle caratteristiche dell'area di localizzazione della derivazione; **g)** consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse; **h)** accertamento da parte delle autorità competenti del venire meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

Il provvedimento adottato dall'Autorità concedente indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso

contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, l'Autorità concedente procederà, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone e dell'addizionale regionale, che saranno, invece, proporzionalmente ridotti per periodi di sospensione superiori, fatte salve disposizioni diverse entranti in vigore successivamente alla data del presente disciplinare. La limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione viene disposta senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione e dell'addizionale regionale.

Art. 23 – RICHIAMO A LEGGE E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela paesaggistica e dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Le disposizioni del presente disciplinare si adeguano automaticamente alla normativa, nuova o vigente, sia nazionale che regionale, ove sussista contrasto.

Art. 24 – DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, e per ogni comunicazione, il domicilio del titolare dell'utenza viene fissato presso: Via Marittima II km 7,190 – 04014 Pontinia

Il sottoscritto UGOLINI Alessio nato a Roma il 11/15/1971 c.f. GLNLSS 71S15 H501V e residente a ROMA via Via degli Astri, in qualità di Legale rappresentante della ditta Società Ecologica Pontina SEP con insediamento in Pontinia loc. Zona Industriale del Mazzocchio, Via Marittima II,;

DICHIARA


1. di aver preso esatta e completa cognizione del presente disciplinare che regola la concessione e l'esercizio della stessa, di cui alla domanda presentata in data 11/03/2011 prot. 25093 del 18/03/2011;

2. di approvare espressamente tutto quanto contenuto e disposto nel presente disciplinare, che in segno di totale approvazione sottoscrive e secondo le modalità di cui all'art. 38 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, allegando a tal fine la copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità,

data 11/04/2011
In fede  S.E.P. S.r.l.
Amministratore Unico

DICHIARA


3. di impegnarsi a rispettare ed osservare tutto quanto disposto dal presente disciplinare, che sottoscrive ai sensi dell'art. 9 della L.R. n° 53/98 e secondo le modalità di cui all'art. 38 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, allegando a tal fine copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità,

data 11/04/2011
in fede  S.E.P. S.r.l.
Amministratore Unico


DICHIARA INOLTRE

4. di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, e per le attività dell'Ente che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati dalla normativa statale e regionale vigente, per quelli inerenti l'organizzazione dell'amministrazione provinciale nello sviluppo dell'attività amministrativa, nonché per lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppano in collaborazione con l'amministrazione provinciale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.

data 11/04/2011
in fede  S.E.P. S.r.l.
Amministratore Unico



Il responsabile del procedimento
Ing. I. Giovanni 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.  Nicoletta Valle

Spazio riservato per la registrazione :

Conteggio importo contratto per registrazione atto (D.P.R. 26/04/1986 n. 131 Parte Prima Tariffe Art. 5 Punto 3)

canoni e addizionale regionale da pagare dal 10/08/1999 al 31/12/2012	canoni e addizionale regionale da pagare dal 01/01/2013 al 31/12/2022	contributo idografici :	importo totale contratto	0,5% importo contratto	importo minimo per reg.
	23660,20	53,77	23713,97	118,57	168,00

2012/12/31
2013/01/01

2012/12/31
2013/01/01

2012/12/31
2013/01/01